II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

DECISIONE N. 114

del 7 luglio 1982

che fissa il modello di formulario E 111 da utilizzare nella Comunità estesa alla Grecia, tenuto conto dell'estensione dei regolamenti di sicurezza sociale ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari

(82/576/CEE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, capoverso a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in forza del quale essa è incaricata di regolare le questioni di ordine amministrativo derivanti dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e dai regolamenti successivi,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in forza del quale essa stabilisce i modelli dei certificati, attestati, dichiarazioni, domande ed altri documenti necessari all'applicazione dei regolamenti,

vista la decisione n. 112, del 28 febbraio 1980, che fissa i modelli semplificati dei formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio,

considerando che è necessario adattare i suddetti modelli di formulari per poterli utilizzare nella Comunità estesa alla Grecia ;

considerando che si debbono adattare tali modelli anche per tener conto dell'estensione, dal 1° luglio 1982, dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari ;

considerando, in particolare, che per soddisfare le condizioni disposte dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, relative alla concessione delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia ai lavoratori autonomi soggetti alla legislazione belga in caso di dimora in uno Stato membro diverso dal Belgio, è necessario un modello speciale ;

considerando l'urgenza,

DECIDE :

a) Il modello di formulario E 111, stabilito con la decisione n. 112, è sostituito, dal 1° luglio 1982, dal modello E 111 riprodotto qui appresso (allegato 1).

   Le istituzioni degli Stati membri diversi dalla Grecia conserveranno comunque la facoltà di utilizzare fra loro, limitatamente ai lavoratori subordinati e sino ad esaurimento delle scorte, il modello fissato mediante la decisione n. 112.

b) Le istituzioni belghe utilizzeranno il modello speciale E 111, riprodotto qui di seguito (allegato 2), per i lavoratori autonomi.

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il Presidente della Commissione amministrativa

A. TRIER

E 111 ☐ (1)

ATTESTATO RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN NATURA DURANTE LA DIMORA IN UNO STATO MEMBRO

Reg. 1408/71 : art. 22.1.a.i ; art. 22.3 ; art. 31.a
Reg. 574/72 : art. 20.4. ; art. 21.1 ; art. 23 ; art. 31.1 e 3

1 ☐ Lavoratore subordinato ☐ Titolare di pensione o rendita (regime lavoratori subordinati)
☐ Lavoratore autonomo ☐ Titolare di pensione o rendita (regime lavoratori autonomi)

Cognome, Nomi, Indirizzo (2)

1.1 Numero d'identificazione: ..... Data di nascita: .....

1.2 ☐ Questa persona è assicurata in un regime per lavoratori autonomi di cui all'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 574/72

2 Familiari (3)

2.1 Cognome	Nomi	Cognome da nubile	Data di nascita
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

2.2 Indirizzo abituale (2) (4): .....
.....

3 Le persone predette hanno diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia e maternità che possono essere corrisposte

3.1 (5) ☐ dal ..... al .....
3.2 (5) ☐ per i casi di malattia insorti
fino al ..... incluso
per ..... giorni ..... settimane

4 Istituzione competente

4.1 Denominazione: .....
4.2 Indirizzo (2): .....
.....
4.3 Timbro

4.4 Data: .....
4.5 Firma
.....

4.6 Convalida dal..... al	4.10 Convalida dal..... al .....
4.7 Timbro 4.8 Data:	4.11 Timbro 4.12 Data: .....
4.9 Firma	4.13 Firma .....

5 Istituzione competente francese per gli incidenti della vita privata dei lavoratori autonomi agricoli

5.1 Denominazione: .....
5.2 Indirizzo (2) .....
.....
5.3 Timbro

5.4 Data: .....
5.5 Firma
.....

AVVERTENZE

Il presente modulo deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate

L'istituzione competente o, se del caso, l'istituzione del luogo di residenza del titolare di pensione o rendita, compila il formulario e lo restituisce all'interessato oppure lo trasmette all'istituzione del luogo di dimora ove sia stato emesso su richiesta di quest'ultima. In caso di soggiorno nel Regno Unito, il presente stampato non è necessario.

Avvertenze per l'assicurato e per i familiari :

a) *Il presente documento consente :*

— *all'assicurato e ai familiari elencati al quadro 2, che si trovino temporaneamente in un paese (paese di dimora) diverso dallo Stato competente,*

— *al titolare di pensione o rendita ed ai suoi familiari indicati al quadro 2 che si trovino temporaneamente in un paese (paese di dimora) diverso da quello ove risiedono abitualmente,*

di ottenere, da parte degli organismi assicuratori del predetto paese di dimora, le prestazioni in natura in caso di malattia e maternità ed anche a titolo provvisorio, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

b) *Quando sono necessarie prestazioni, compreso il ricovero in ospedale, questo documento* **deve essere presentato** *all'istituzione di assicurazione del paese di dimora, e cioè :*

in **Belgio**, *all'organismo scelto (mutualité) ;*

in **Danimarca,** *al competente « amtskommune » (amministrazione comunale). Nel comune di Copenaghen : al « magistrat » e nel comune di Frederiksberg : alla « kommunalbestyrelse ». Si possono ottenere l'assistenza medica, odontoiatrica ed i medicinali direttamente senza richiederli preventivamente agli enti sopraindicati. Il formulario dev'essere presentato ad ogni richiesta di prestazioni. Il locale ufficio sociale e di sanità « social- og sundhedsforvaltning » fornisce informazioni sui medici ed i dentisti ai quali ci si può rivolgere ;*

in **Germania**, *all' « A.O.K. » (Cassa locale generale di malattia) ;*

in **Grecia,** *in generale, all'ufficio regionale o locale dell'Istituto delle assicurazione sociali (IKA), che rilascerà all'interessato un libretto sanitario,* **senza il quale le prestazioni in natura non vengono concesse ;** *per i marittimi, alla « Casa del marinaio » ;*

in **Francia,** *alla « Caisse primaire d'assurance-maladie » (Cassa primaria di assicurazione malattia) ; se la casella 1.2 è sbarrata, all'« organisme conventionné » (ente convenzionato) ;*

in **Irlanda,** *all' « Health Board » (Ufficio sanitario) nella cui circoscrizione è richiesta l'assistenza ;*

in **Italia** *per la generalità degli assistiti, all'Unità sanitaria locale (USL) competente per territorio ; per il personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, agli uffici di sanità marittima e aerea del Ministero della sanità ;*

in **Lussemburgo,** *alla « Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers » (Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai) ;*

nei **Paesi Bassi,** *all' « Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds » (ANOZ) (Cassa mutua generale di malattia dei Paesi Bassi), Utrecht. Si può ottenere l'assistenza del medico, del dentista e del farmacista direttamente senza contatti preliminari con l'ANOZ.*

NOTE

(1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione che compila lo stampato : B = Belgio ; DK = Danimarca ; D = Germania ; GR = Grecia ; F = Francia ; IRL = Irlanda ; I = Italia ; L = Lussemburgo ; NL = Paesi Bassi ; GB = Regno Unito.
(2) Via, numero, codice postale, località, paese.
(3) Indicare soltanto i familiari che si recano temporaneamente in un altro Stato membro.
(4) Da indicare solo qualora l'indirizzo dei familiari differisca da quello del lavoratore o del titolare di pensione o rendita.
(5) Le due indicazioni sono in alternativa ; compilare solo quella che interessa e riportare una X nel relativo quadratino.

ALLEGATO 2

COMUNITÀ EUROPEE
Regolamenti di sicurezza sociale

Leggere le avvertenze a pagina 2

REGIME LAVORATORI AUTONOMI | **E 111** | **B** | (1)

ATTESTATO RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN NATURA DURANTE LA DIMORA IN UNO STATO MEMBRO

Reg. 1408/71: art. 22.1.a.i; art. 22.3; art. 31.a
Reg. 574/72: art. 20.4; art. 21.1; art. 23; art. 31.1 e 3

1 ☐ Lavoratore autonomo ☐ Titolare di pensione o rendita [Cognome, Nomi, Indirizzo (2)]

1.1 Numero d'identificazione: ..... Data di nascita: .....

2 Familiari (3)

2.1 Cognome	Nomi	Cognome da nubile	Data di nascita
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

2.2 Indirizzo abituale (2) (4): .....
.....

3 Le persone predette hanno diritto alle prestazioni in natura soltanto in caso di ricovero ospedaliero

3.1 dal ..... al .....

4 Istituzione competente

4.1 Denominazione: .....
4.2 Indirizzo (2): .....
.....
4.3 Timbro

4.4 Data: .....
4.5 Firma
.....

SOLO RICOVERO OSPEDALIERO

4.6 Convalida dal ..... al	4.10 Convalida dal ..... al .....
4.7 Timbro 4.8 Data:	4.11 Timbro 4.12 Data: .....
4.9 Firma	4.13 Firma .....
4.14 Convalida dal ..... al	4.18 Convalida dal ..... al .....
4.15 Timbro 4.16 Data:	4.19 Timbro 4.20 Data: .....
4.17 Firma	4.21 Firma .....

REGIME LAVORATORI AUTONOMI

AVVERTENZE

Il presente modulo deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate

L'istituzione competente o, se del caso, l'istituzione del luogo di residenza del titolare di pensione o rendita, compila il formulario e lo restituisce all'interessato oppure lo trasmette all'istituzione del luogo di dimora ove sia stato emesso su richiesta di quest'ultima. In caso di soggiorno nel Regno Unito, il presente stampato non è necessario.

Avvertenze per l'assicurato e per i familiari :

a) *Il presente documento consente :*
   - *all'assicurato e ai familiari elencati al quadro 2, che si trovino temporaneamente in un paese (paese di dimora) diverso dallo Stato competente,*
   - *al titolare di pensione o rendita ed ai suoi familiari indicati al quadro 2 che si trovino temporaneamente in un paese (paese di dimora) diverso da quello ove risiedono abitualmente,*

   di ottenere, da parte degli organismi assicuratori del predetto paese di dimora, le prestazioni in natura soltanto in caso di ricovero ospedaliero.

b) *Quando è necessario il ricovero in ospedale, questo documento deve essere presentato all'istituzione di assicurazione del paese di dimora cioè :*

   in **Danimarca,** *al competente « amtskommune » (amministrazione comunale). Nel comune di Copenaghen : al « magistrat » e nel comune di Frederiksberg : alla « kommunalbestyrelse ». Il formulario dev'essere presentato ad ogni richiesta di prestazioni.*

   in **Germania,** *all' « A.O.K. » (Cassa locale generale di malattia) ;*

   in **Grecia,** *all'ufficio regionale o locale dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IKA), che rilascerà all'interessato un libretto sanitario,* **senza il quale le prestazioni in natura non vengono concesse ;**

   in **Francia,** *all' « organisme conventionné » (ente convenzionato) ;*

   in **Irlanda,** *all' « Health Board » (Ufficio sanitario) nella cui circoscrizione è richiesta l'assistenza ;*

   in **Italia,** *all'Unità sanitaria locale (USL) competente per territorio ;*

   in **Lussemburgo,** *alla « Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers » (Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai) ;*

   nei **Paesi Bassi,** *all' « Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds » (ANOZ) (Cassa mutua generale di malattia dei Paesi Bassi), Utrecht.*

NOTE

(1) Sigla del paese dell'istituzione che compila lo stampato : B = Belgio.
(2) Via, numero, codice postale, località, paese.
(3) Indicare soltanto i familiari che si recano temporaneamente in un altro Stato membro.
(4) Da indicare solo qualora l'indirizzo dei familiari differisca da quello del lavoratore o del titolare di pensione o rendita.